

STATUTO

Allegato A
Ry. 48539
12482

Articolo 1

E' costituita con sede in Roma, via Ostiense n.c.152/B, e con durata illimitata l'Associazione denominata:

"VOCATIO"

L'anno sociale va dal 1° luglio al 30 giugno.

Articolo 2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

"VOCATIO" vuole essere un'Associazione fra persone credenti del Vangelo di Gesù Cristo e nei valori umani, che intende impegnarsi a promuovere il rinnovamento ecclesiale mediante la ricerca, nella teoria e nella prassi, di una nuova identità dei "ministeri" nel "popolo di Dio", nella pluralità di ruoli che rispondano alle diverse dimensioni della comunità ed alle esigenze delle singole persone, nel rispetto dei diritti di ciascun individuo o ente;

- l'azione concreta di solidarietà e di aiuto a sacerdoti, ministri, "religiosi" e "religiose", impegnati nella realizzazione delle proprie aspirazioni umane, sociali, ecclesiali e ministeriali;

- l'azione concreta, anche attraverso iniziative e forme di volontariato per la solidarietà e l'aiuto a laici e preti, religiosi e religiose impegnati nella realizzazione delle proprie aspirazioni umane e civili, sociali e culturali, ecclesiali e ministeriali;



- l'organizzazione di iniziative e attività culturali tra cui anche la stampa e diffusione di riviste ed altre edizioni finalizzate al raggiungimento di detti obiettivi.

Articolo 3

SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

E' socio chiunque, uomo o donna, aderendo agli scopi statutari, ne faccia richiesta e si impegni al versamento della quota annuale e alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

L'iscrizione all'albo dei soci, con tutti i diritti e doveri inerenti, diventa effettiva in seguito a voto favorevole della maggioranza relativa del consiglio nazionale.

Articolo 4

DELLE DIMISSIONI, DEL RECESSO E DELLA RADIAZIONE

Il socio può dimettersi o recedere dall'Associazione o essere escluso per gravi motivi o per incompatibilità con gli interessi dell'Associazione e su decisione inappellabile della maggioranza dei due terzi dei soci presenti nella Assemblea Congressuale.

Articolo 5

ORGANI SOCIALI

Sono organi collegiali dell'Associazione:

- a) l'assemblea regionale
- b) il Consiglio Nazionale

c) l'Assemblea Congressuale

Sono organi personali dell'Associazione:

a) il Presidente

b) il Segretario.

Articolo 6

L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è l'organismo periferico di base, nucleo aggregante e polo vitale dell'Associazione.

L'Assemblea Regionale è il luogo di partecipazione attiva al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Nel proprio ambito eleggerà tra i soci i propri rappresentanti al Consiglio Nazionale.

Articolo 7

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto dai Rappresentanti regionali, in ragione di un minimo di due rappresentanti per ciascuna regione elevati ad un massimo di tre rappresentanti per i gruppi regionali superiori a 1 iscritti.

E' aperto a tutti i soci i quali hanno diritto di parola.

Il Consiglio Nazionale può emettere soltanto delibere destinate alla realizzazione della linea e degli obiettivi espressi dall'Assemblea Congressuale.

Spetta tra l'altro al Consiglio Nazionale:

a) ammettere i soci;

b) attivare le assemblee regionali;

- c) deliberare e organizzare le assemblee congressuali;
- d) eleggere il Presidente e il Segretario;
- e) nominare i gruppi di lavoro per i diversi settori di attività e i rispettivi coordinatori;
- f) approvare il bilancio dell'esercizio annuale.

Le riunioni del Consiglio nazionale si tengono almeno due volte all'anno o quando lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri in carica.

La segreteria delle riunioni del Consiglio Nazionale viene assicurata dal Segretario del Movimento e da altro membro indicato a maggioranza.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'Assemblea Congressuale viene convocata di norma ogni tre anni o quando lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale o ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.

I soci che non possono partecipare direttamente possono delegare un altro socio; ogni socio non può comunque rappresentare più di tre persone.

Compiti specifici dell'Assemblea Congressuale sono:



- esprimere le linee e gli obiettivi da perseguire, nel contesto statutario;
- eleggere tra i soci, i membri del Comitato Esecutivo in numero da cinque a nove;
- stabilire la quota associativa;
- dimettere i soci per gravi motivi e per incompatibilità gli interessi dell'Associazione purchè si raggiunga la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Articolo 9

DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli inoltre convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito ai fini legali dal Segretario o da altro membro del Consiglio Nazionale da quest'ultimo designato.

Articolo 10

DEL SEGRETARIO

Il segretario provvede alla tenuta del Libro dei Soci, alla contabilità ed alla amministrazione della Associazione nonché alla redazione dei verbali, del Consiglio Nazionale.

Articolo 11

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'assemblea dei soci, anche tra non soci. Esso viene convocato la prima volta dal Presidente dell'Associazione per la

elezione nel suo seno di un Presidente che deve essere possibilmente un legale.

Al Collegio è demandata la decisione inappellabile, salva la competenza di cui all'art.6 sulle divergenze tra i soci.

Articolo 12

DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea dei soci elegge tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra non soci, che controllino la contabilità della Associazione e presentino al termine di ogni anno una relazione al Consiglio Nazionale.

Articolo 13

DELLE CARICHE SOCIALI

La durata delle cariche è triennale e la scadenza non preclude la rieleggibilità. Le cariche sociali sono gratuite. Sono eleggibili alle cariche tutti i soci, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.

L'Assemblea Congressuale può anche attribuire cariche onorarie.

In caso di parità voti tra eletti alle cariche sarà preferito il più anziano di iscrizione e a parità di essa, il più anziano di età.

Articolo 14

DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dal provento delle quote sociali a carico dei soci nella misura stabilita annualmente dal Consi-

Del vero in anno




glio e dagli eventuali contributi di qualsiasi natura perverranno alla Associazione da privati o da enti.

I beni di proprietà dell'Associazione debbono essere iscritti in apposito inventario la cui tenuta è affidata al Segretario.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà ceduto ad Istituzione affine o dato in beneficenza secondo i deliberati della Assemblea Congressuale.

Articolo 15

DELLA RIPARTIZIONE DEI RISULTATI ATTIVI DELLA GESTIONE




I residui attivi risultanti da ogni gestione annuale sono destinati dal Consiglio Nazionale alle attività dell'Associazione salva la possibilità di istituire un fondo di riserva.

Articolo 16

DEI REGOLAMENTI

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di deliberare e modificare i regolamenti che si renderanno necessari per l'attuazione dello Statuto.



In omaggio venti P.A.

Del vero uomo



Registrato a Roma I^a Off. Atti Pubblici
N° _____ Serie **4B** R 116. 1992

Esatte L. _____ di cui per
L. _____

Copia conforme all'originale di
~~n. quattro~~ fogli che si rilascia
per uso esente da Bollo ai
sensi di Legge.

Rome, 5 Luglio 1992

